

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEME MADE IN ERASMUS

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' COSTITUITA L'ASSOCIAZIONE "EUROPEME MADE IN ERASMUS" CON SEDE IN CAVA DE' TIRRENI, CORSO UMBERTO I, 293.

ART. 2 – SCOPI E OGGETTO

L'ASSOCIAZIONE E' ACONFESSIONALE, APOLITICA, NON HA SCOPO DI LUCRO E SI PREFIGGE I SEGUENTI SCOPI:

- FAVORIRE OGNI TIPO DI SCAMBIO CULTURALE E SOCIALE;
- PROMUOVERE TUTTE LE ATTIVITA' RELATIVE ALL'IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI MATERIALI E SERVIZI PER LA VISIBILITA', LA FRUIBILITA' E LA VALORIZZAZIONE DI SCAMBI CULTURALI;
- INFORMARE E GUIDARE I GIOVANI NELLA SCELTA DEI PERCORSI DI STUDIO PIU' ADATTI ALLE LORO ESIGENZE;
- SVOLGERE ATTIVITA' INFORMATIVA SUI SERVIZI OFFERTI AGLI STUDENTI DALLE UNIVERSITA' ITALIANE E STRANIERE;
- PRESTARE OPERA DI CONSULENZA, DI INSERIMENTO SOCIALE, DI INFORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO ALLA VITA ACCADEMICA OVVERO ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA;
- CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO E ALLA VALORIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI SCAMBIO SCOLASTICI, UNIVERSITARI E POST-UNIVERSITARI;
- RENDERE I GIOVANI E IN PARTICOLARE GLI STUDENTI PARTECIPANTI DEL PROCESSO DI UNIFICAZIONE EUROPEA E PROMUOVERE LA COOPERAZIONE STUDENTESCA INTERNAZIONALE;
- PROMUOVERE TUTTE LE INIZIATIVE DI SINGOLI O DI GRUPPI CHE, CONSENTENDO LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA D'OGNUNO, POSSONO DARE UN CONTRIBUTO ALLA CRESCITA UMANA E D'IMPEGNO SOCIALE.

PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI SCOPI E L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA', L'ASSOCIAZIONE POTRA' AVVALERSI DI QUALSIASI FORMA NEGOZIALE E CONTRATTUALE NONCHE' OPERAZIONE ECONOMICA O FINANZIARIA RITENUTA NECESSARIA O SOLO OPPORTUNA. POTRA', INOLTRE, COLLABORARE O ADERIRE A QUALSIASI ENTE PUBBLICO O PRIVATO, NONCHE' COLLABORARE CON ORGANISMI, MOVIMENTI O ASSOCIAZIONI COI QUALI RITENGA UTILE AVERE COLLEGAMENTI.

ART. 3 – ENTRATE E PATRIMONIO

IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE È COSTITUITO DA BENI MOBILI CHE PERVENGONO ALL'ASSOCIAZIONE A QUALSIASI TITOLO, DA ELARGIZIONI O CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI O PERSONE FISICHE, DAGLI AVANZI NETTI DI GESTIONE.

IL FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE DELL'ASSOCIAZIONE È COSTITUITO DAI VERSAMENTI EFFETTUATI DAI FONDATORI, NELLA COMPLESSIVA MISURA DI EURO 500 (CINQUECENTO).

PER L'ADEMPIMENTO DEI SUOI COMPITI L'ASSOCIAZIONE DISPONE DELLE SEGUENTI ENTRATE:

- DEI VERSAMENTI EFFETTUATI DAI FONDATORI ORIGINARI; DAGLI EVENTUALI VERSAMENTI ULTERIORI EFFETTUATI DA DETTI FONDATORI;
- DAI VERSAMENTI EFFETTUATI DA TUTTI COLORO CHE ADERISCONO ALL'ASSOCIAZIONE IN QUALITÀ DI SOSTENITORI;
- DA CONTRIBUTI DI ENTI O PRIVATI;
- DAI REDDITI DERIVANTI DAL SUO PATRIMONIO;
- DAGLI INTROITI REALIZZATI NELLO SVOLGIMENTO DELLA SUA ATTIVITÀ;
- DA EVENTUALI EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI.

L'ASSEMBLEA STABILISCE ENTRO IL 30 APRILE LA QUOTA DI VERSAMENTO MINIMO DA EFFETTUARSI DA PARTE DEI SOCI FONDATORI ALL'ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE; STABILISCE INOLTRE ANNUALMENTE LA QUOTA DI VERSAMENTO MINIMO DA EFFETTUARSI DA PARTE DI EVENTUALI SOCI SOSTENITORI ENTRO IL 30 GIUGNO.

L'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NON COMPORTA PER I SOCI FONDATORI OBBLIGHI DI FINANZIAMENTO O DI ESBORSO ULTERIORI RISPETTO AL VERSAMENTO ORIGINARIO. E' COMUNQUE FACOLTÀ DEGLI ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE DI EFFETTUARE VERSAMENTI

ULTERIORI RISPETTO A QUELLI ORIGINARI.

I VERSAMENTI AL FONDO DI DOTAZIONE POSSONO ESSERE DI QUALSIASI ENTITÀ, FATTI SALVI I VERSAMENTI MINIMI COME SOPRA DETERMINATI PER L'AMMISSIONE E L'ISCRIZIONE ANNUALE E SONO COMUNQUE A FONDO PERDUTO. I VERSAMENTI NON SONO QUINDI RIVALUTABILI NÉ RIPETIBILI, NEANCHE IN CASO DI SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE. IL VERSAMENTO NON CREA ALTRI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ED IN PARTICOLARE NON CREA QUOTE INDIVISE TRASMISSIBILI A TERZI.

ART. 4 – SOCI E BENEFICIARI DELL'ASSOCIAZIONE.

OLTRE CHE I FONDATORI, SONO SOCI LE PERSONE CHE RICONOSCENDOSI NEGLI SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE NE FARANNO RICHIESTA ALL'ASSEMBLEA TRAMITE ESPRESSA DOMANDA. L'ASSEMBLEA DEVE DELIBERARE L'EVENTUALE RIFIUTO ENTRO 60 (SESSANTA) GIORNI.

IN PRESENZA DI INADEMPIENZA DEGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO OPPURE DI ALTRI GRAVI MOTIVI, IL SOCIO PUÒ ESSERE ESCLUSO CON DELIBERA MOTIVATA DALL'ASSEMBLEA. NEL CASO CHE L'ESCLUSO NON NE CONDIVIDA LE RAGIONI PUÒ ADIRE ALL'ARBITRO DI CUI AL PRESENTE STATUTO, IN TAL CASO L'EFFICACIA È SOSPESA SINO AL PRONUNCIAMENTO.

ART. 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

SONO ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:

- L'ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI;
- IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE;
- IL TESORIERE.

L'ELEZIONE DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE NON PUÒ ESSERE IN ALCUN MODO VINCOLATA O LIMITATA ED È UNIFORMATA A CRITERI DI PARTECIPAZIONE ALL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO.

ART. 6 – ASSEMBLEA

E' COMPOSTA DAI SOCI FONDATORI DELL'ASSOCIAZIONE ED È L'ORGANO SOVRANO DELL'ASSOCIAZIONE STESSA.

L'ASSEMBLEA SI RIUNISCE ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO ENTRO IL 30 APRILE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E QUANDO E' NECESSARIO E PROVVEDE A:

- NOMINARE IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE;
- NOMINARE IL TESORIERE;
- DELINEARE GLI INDIRIZZI GENERALI DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE;
- DELIBERARE SULLE MODIFICHE DEL PRESENTE STATUTO ED APPROVARE EVENTUALI REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO L'ATTIVITÀ;
- DELIBERARE SULL'EVENTUALE DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI GESTIONE COMUNQUE DENOMINATI, NONCHÉ DI FONDI, RISERVE O CAPITALE DURANTE LA VITA DELL'ASSOCIAZIONE;
- DELIBERARE LO SCIoglIMENTO, LA LIQUIDAZIONE E LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRA ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ ANALOGA O DI PUBBLICO INTERESSE;
- DELEGARE TUTTI O PARTE DEI COMPITI DELLA DIREZIONE GENERALE AD UNO DEI SUOI MEMBRI O AD ESTRANEI.

L'ASSEMBLEA È CONVOCATA DAL PRESIDENTE OGNI QUAL VOLTA QUESTI LO RITENGA OPPORTUNO OPPURE QUANDO NE SIA FATTA RICHIESTA DA ALMENO 1/5 (UN QUINTO) DEI SOCI ADERENTI.

OGNI SOCIO FONDATORE HA DIRITTO A UN VOTO, ESERCITABILE ANCHE MEDIANTE DELEGA. LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI PRESENTI, L'ASTENSIONE SI COMPUTA COME VOTO NEGATIVO.

PER LE MODIFICHE STATUTARIE, LA DESTINAZIONE DEGLI UTILI, LA NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL TESORIERE, OCCORRE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO. PER LE DELIBERE DI SCIoglIMENTO E DI DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO OCCORRE IL VOTO FAVOREVOLE DEI 2/3 (DUE TERZI) DEGLI AVENTI DIRITTO.

L'ASSEMBLEA È PRESIDUTA DAL PRESIDENTE O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DA PERSONA INDICATA DALLA STESSA ASSEMBLEA.

ART. 7 – IL PRESIDENTE

AL PRESIDENTE SPETTA LA RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE DI FRONTE AI TERZI ED ANCHE IN GIUDIZIO. IL PRESIDENTE CONVOCA E PRESIEDE L'ASSEMBLEA, NE CURA L'ESECUZIONE DELLE RELATIVE DELIBERAZIONI, SORVEGLIA IL BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ASSOCIAZIONE, VERIFICA L'OSSERVANZA DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI. AL PRESIDENTE SPETTA L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE SULLA BASE DELLE DIRETTIVE EMANATE DALL'ASSEMBLEA.

ART. 8 - IL TESORIERE

IL TESORIERE CURA LA GESTIONE DELLA CASSA DELL'ASSOCIAZIONE E NE TIENE IDONEA CONTABILITÀ, EFFETTUA LE RELATIVE VERIFICHE, CONTROLLA LA TENUTA DEI LIBRI CONTABILI E PREDISPONE DA UN PUNTO DI VISTA CONTABILE IL BILANCIO.

ART. 9 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

OLTRE ALLA TENUTA DEI LIBRI PRESCRITTI DALLA LEGGE, L'ASSOCIAZIONE TIENE I LIBRI VERBALI DELLE ADUNANZE, DEGLI ADERENTI E DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI. I LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE SONO VISIBILI AI SOCI CHE NE FANNO ISTANZA, LE EVENTUALI COPIE SONO A SPESE DEI RICHIEDENTI.

ART. 10 – IL BILANCIO

GLI ESERCIZI DELL'ASSOCIAZIONE CHIUDONO IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO. PER OGNI ESERCIZIO È PREDISPOSTO UN BILANCIO.

ART. 11 – AVANZI DI GESTIONE

ALL'ASSOCIAZIONE È VIETATO DISTRIBUIRE UTILI O AVANZI DI GESTIONE, COMUNQUE DENOMINATI, NONCHÉ FONDI O RISERVE O CAPITALE DURANTE LA VITA DELL'ASSOCIAZIONE, SALVO IMPOSIZIONI DI LEGGE E SALVO CHE ESSI VADANO A COMPENSARE L'OPERA SVOLTA DAI SOCI FONDATORI. L'ASSOCIAZIONE HA L'OBBLIGO DI UTILIZZARE GLI UTILI O AVANZI DI GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DI QUELLE AD ESSA DIRETTAMENTE CONNESSE.

ART. 12 – SCIOGLIMENTO

IN CASO DI SUO SCIOGLIMENTO, PER QUALUNQUE CAUSA, L'ASSOCIAZIONE HA L'OBBLIGO DI DEVOLVERE IL SUO PATRIMONIO AD ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE O A FINI DI PUBBLICA UTILITÀ, SALVO DIVERSA IMPOSIZIONE DI LEGGE.

ART. 13 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

QUALUNQUE CONTROVERSIA SORGESSE IN DIPENDENZA DELLA ESECUZIONE O INTERPRETAZIONE DEL PRESENTE STATUTO E CHE POSSA FORMARE OGGETTO DI COMPROMESSO, SARÀ RIMESSO AL GIUDIZIO DI UN ARBITRO AMICHEVOLE COMPOSITORE, CHE GIUDICHERÀ SECONDO EQUITÀ E SENZA FORMALITÀ DI PROCEDURA, DANDO LUOGO AD UN ARBITRATO IRRITUALE. L'ARBITRO SARÀ SCELTO DI COMUNE ACCORDO TRA LE PARTI CONTENDENTI; IN MANCANZA DI ACCORDO, ALLA NOMINA DELL'ARBITRO SARÀ PROVVEDUTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI SALERNO.

ART. 14 – RINVIO

PER DISCIPLINARE CIÒ CHE NON SIA PREVISTO NEL PRESENTE STATUTO, SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI ENTI CONTENUTE NEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE ED IN SUBORDINE ALLE NORME DEL LIBRO V DEL CODICE CIVILE.